Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009727/2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Massimo Paolucci (S&D)

Oggetto: Principio di proporzionalità e settore del gioco pubblico

Il settore del gioco pubblico in Italia è affidato dall'AAMS in concessione a società private che sono controllate sistematicamente, con proporzionalità e senza discriminazione.

Si assiste tuttavia, nei confronti delle concessionarie, a condanne della Corte dei Conti non proporzionali e adeguate, con l'aggiramento dei limiti imposti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 e dall'articolo 145 del D.P.R. 207/10 tramite l'adozione, ai fini del calcolo del giro di affari, della somma degli importi raccolti dai concessionari anziché di quanto ricevuto in agio su tale somma. Ciò altera la concorrenza e la libertà di stabilimento tra imprese con identica attività in Paesi diversi, esponendo quelle italiane a rischi incontrollati.

Il gioco in concessione genera entrate importanti, che sono utilizzate dalle amministrazioni per finanziare utilità pubbliche meritorie (ad esempio, lo sport).

Non ritiene la Commissione che:

– lo Stato italiano stia mancando agli obblighi imposti dai trattati sui criteri di calcolo delle sanzioni adottate dalla Corte dei Conti, addirittura superiori ai ricavi, dovendosi, di conseguenza, procedere ai sensi dell'articolo 258 TFUE?

– tale mancanza ingeneri una violazione della concorrenza, tanto da stimolare la crescita del gioco illegale (causa primaria della ludopatia, una pericolosa dipendenza in rapida crescita tra i giovani che mina la più intima serenità delle famiglie)?